



DL 30.4.2026 n. 63 - Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 25.6.2026 n. 113

INDICE

1	Premessa	Pag.	2
2	“Rottamazione- <i>quinquies</i> ” dei ruoli – estensione ai ruoli delle regioni e degli enti locali – Rinvio dei termini	Pag.	2
3	Credito d’imposta per il carburante delle imprese di auto-trasporto merci - Estensione alle imprese di autotrasporto di persone	Pag.	3
4	Accisa agevolata su gasolio commerciale - modifiche alla disciplina di concessione del credito d’imposta	Pag.	4
5	Obbligo di accettare pagamenti non in contanti e strumenti di moneta elettronica - ulteriori modifiche	Pag.	5

1 PREMESSA

Con il DL 30.4.2026 n. 63, pubblicato sulla *G.U.* 30.4.2026 n. 99 ed entrato in vigore l'1.5.2026, sono state previste disposizioni urgenti in materia di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali e l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi (c.d. "terzo decreto carburanti").

In sede di conversione in legge del DL 30.4.2026 n. 63 sono state fatte confluire anche le ulteriori disposizioni in materia contenute nel successivo DL 22.5.2026 n. 89 (c.d. "quarto decreto carburanti"), pubblicato sulla *G.U.* 22.5.2026 n. 117 ed entrato in vigore il 23.5.2026, il quale è stato conseguentemente abrogato, con salvezza dei relativi effetti.

Il DL 30.4.2026 n. 63 è stato convertito nella L. 25.6.2026 n. 113, pubblicata sulla *G.U.* 27.6.2026 n. 147 ed entrata in vigore il 28.6.2026, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 63/2026.

Trasferimento della disciplina relativa alla proroga dei versamenti

Con l'art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89 sono stati prorogati al 20.7.2026 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, i termini per effettuare i versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono il 30.6.2026;
- in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
- nonché in relazione ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Tale disciplina è confluita nell'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 30.4.2026 n. 63, conv. L. 25.6.2026 n. 113, senza modifiche sostanziali.

Al riguardo si veda quindi la precedente Circolare per la clientela 27.5.2026 n. 25.

2 "ROTTAMAZIONE-QUINQUIES" DEI RUOLI - ESTENSIONE AI RUOLI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - RINVIO DEI TERMINI

L'art. 10-*quinquies* del DL 27.3.2026 n. 38, conv. L. 22.5.2026 n. 88, ha previsto l'estensione della c.d. "rottamazione-*quinquies*" dei ruoli, di cui all'art. 1 co. 82 - 101 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), ai carichi degli enti territoriali affidati agli agenti della riscossione.

Con l'art. 1-sexies co. 3 del DL 63/2026, inserito in sede di conversione in legge, sono stati prorogati alcuni termini relativi alla definizione in esame.

2.1 AMBITO APPLICATIVO

La definizione agevolata riguarda i debiti, tributari e non tributari, affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

Restano esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti.

Sanzioni amministrative non tributarie

Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle del Codice della strada, la definizione



agevolata elimina soltanto interessi e oneri accessori (maggiorazioni, interessi di mora e aggio), mentre resta integralmente dovuta la sanzione principale.

2.2 ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE DA PARTE DELL'ENTE CREDITORE

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito il 9.6.2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso note le modalità di comunicazione da parte degli enti territoriali dell'adesione alla "rottamazione-quinquies".

Entro il 31.7.2026 (prima 30.6.2026), gli enti creditori devono:

- pubblicare il provvedimento di adesione alla rottamazione, sul proprio sito istituzionale;
- comunicarlo all'agente della riscossione (invio tramite PEC del provvedimento di adesione e di un apposito modulo).

A partire dal 15.10.2026 (prima 15.9.2026) l'agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili.

2.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL DEBITORE

Il procedimento di ammissione alla rottamazione inizia con la domanda del debitore, da inviare in via telematica dal 16.10.2026 al 15.12.2026 (prima dal 16.9.2026 al 31.10.2026), con le modalità che verranno messe a disposizione dall'agente della riscossione.

Entro il 15.12.2026 la domanda può essere integrata.

2.4 COMUNICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI

Entro il 28.2.2027 (prima 31.12.2026) il debitore che ha presentato la domanda di rottamazione riceverà dall'agente della riscossione la comunicazione degli importi dovuti e del piano di pagamento.

2.5 VERSAMENTO DEGLI IMPORTI

Il pagamento delle somme dovute per la rottamazione deve avvenire:

- in unica soluzione entro il 31.3.2027 (prima 31.1.2027);
- oppure in maniera dilazionata in 54 rate bimestrali di pari ammontare (con un importo minimo pari a 100,00 euro).

Per il versamento delle rate si applicano i seguenti termini:

- le prime cinque scadono il 31.3, il 31.5, il 31.7, il 30.9 e il 30.11 del 2027;
- dalla sesta alla cinquantatreesima, le rate scadono il 31.1, il 31.3, il 31.5, il 31.7, il 30.9 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2028 e fino al 2035;
- l'ultima rata scade il 31.1.2036.

In caso di pagamento rateale si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dall'1.4.2027.

3 CREDITO D'IMPOSTA PER IL CARBURANTE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI - ESTENSIONE ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI PERSONE

Con l'art. 1-*novies* del DL 63/2026, inserito in sede di conversione in legge, è stato ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta di cui all'art. 3 del DL 33/2026 per l'acquisto di gasolio utilizzato come carburante per le imprese di autotrasporto.

Oltre che alle imprese di autotrasporto di merci (sia per conto di terzi che per conto proprio), tale credito d'imposta si applica infatti anche alle:



- imprese indicate all'art. 24-ter co. 2 lett. b) del DLgs. 26.10.95 n. 504, vale a dire le imprese che operano nel settore dell'autotrasporto di persone;
- imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 11.8.2003 n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.

3.1 MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta di cui all'art. 3 del DL 33/2026:

- è commisurato alla maggiore spesa sostenuta per il gasolio utilizzato come carburante in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell'anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno 2026;
- è concesso nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2026.

3.2 MODALITÀ DI UTILIZZO

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- entro il 31.12.2026.

Il credito d'imposta non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta agevolativi, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000).

3.3 IRRILEVANZA FISCALE

Il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

3.4 PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

Il credito d'imposta di cui all'art. 3 del DL 33/2026 è attribuito alle condizioni e con le modalità che saranno definite da un successivo decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4 ACCISA AGEVOLATA SUL GASOLIO COMMERCIALE - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'art. 1-ter co. 7 del DL 63/2026 convertito apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all'aliquota d'accisa agevolata prevista per il gasolio commerciale usato come carburante, di cui all'art. 24-ter del DLgs. 504/95 (Testo unico accise).

4.1 DIMEZZAMENTO DEL PERIODO DI "SILENZIO-ASSENSO" SULLA RICHIESTA DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

I soggetti beneficiari della suddetta accisa agevolata (es. soggetti che svolgono attività di trasporto merci o di persone) hanno diritto al rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata sul gasolio usato come carburante rispetto al "gasolio commerciale", previa presentazione di un'apposita dichiarazione:

- al competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio.

Il rimborso spettante costituisce un credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (salvo richiesta di rimborso in denaro).

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 63/2026 convertito, viene ridotto da 60 a 30 giorni il periodo di tempo, a decorrere dal ricevimento della dichiarazione presentata all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, per la formazione del "silenzio-assenso" sul credito d'imposta spettante da utilizzare in compensazione.

4.2 OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE IN VIA TELEMATICA

A fronte del suddetto dimezzamento del periodo di formazione del "silenzio-assenso", il DL 63/2026 convertito ha stabilito che, per la fruizione del rimborso mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione, la prevista dichiarazione trimestrale deve essere presentata esclusivamente in forma telematica.

4.3 DECORRENZA

Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure amministrative, è stato stabilito che le suddette modifiche normative hanno effetto a decorrere dall'1.10.2026.

5 OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI NON IN CONTANTI E STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA - ULTERIORI MODIFICHE

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti anche tramite modalità diverse dal contante; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

5.1 PAGAMENTI TRAMITE STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA

Tale previsione è contenuta nell'art. 15 co. 4 del DL 179/2012 e si riferisce ai pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, e alla moneta elettronica di cui all'art. 1 co. 2 lett. h-ter) del DLgs. 385/93 (Testo unico bancario).

Per effetto dell'art. 1-undecies del DL 63/2026, inserito in sede di conversione in legge, nel suddetto art. 15 co. 4 del DL 179/2012 le parole "*e alla moneta elettronica*" vengono sostituite dalle seguenti: "*, e tramite strumenti di moneta elettronica*".

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. h-ter) del DLgs. 385/93, per "*moneta elettronica*" si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1 co. 1 lett. c) del DLgs. 11/2010 (ossia l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario), e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.

Non costituisce moneta elettronica:

- il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'art. 2 co. 2 lett. m) del DLgs. 11/2010;
- il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'art. 2 co. 2 lett. n) del DLgs. 11/2010.

5.2 CONSEGUENZE SANZIONATORIE DELLA MANCATA ACCETTAZIONE DI UNO STRUMENTO DI PAGAMENTO

L'art. 1-undecies del DL 63/2026 convertito interviene anche sul regime sanzionatorio dell'obbligo in esame.



All'art. 15 co. 4-*bis* del DL 179/2012 le parole "*effettuato con una carta di pagamento*" vengono infatti sostituite dalle seguenti: "*effettuato con uno strumento di pagamento*".

Di conseguenza, nei casi di mancata accettazione, da parte di un soggetto obbligato, di un pagamento di qualsiasi importo effettuato con uno strumento di pagamento di cui sopra, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Per le sanzioni relative alle violazioni in questione si applicano le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81, ad eccezione dell'art. 16 in materia di pagamento in misura ridotta.